



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 11/21

Dec. n. 10/21

Il giorno 27 luglio 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sulla istanza del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. del 23.7.2021, avanzata all'esito delle verifiche tecniche effettuate sul motociclo n. 34 del pilota C. T. (licenza R02528), con cui lo stesso ha partecipato alla manifestazione NAZVE002 - 2° round CIV - Campionato Italiano Velocità - disputatasi il 13-14-15-16/05/2021 presso il Motodromo Misano World Circuit e la manifestazione NAZVE003 - 3° Round CIV - Campionato Italiano Velocità - disputatasi il 1°-2-3-4/07/2021 presso il Motodromo Enzo e Dino Ferrari ad Imola (BO), e contenente richiesta di esclusione dello stesso dalle manifestazioni citate, per le irregolarità riscontrate sul predetto motociclo, con ogni conseguenza sul punteggio acquisito, nonché di autorizzazione di modifica delle relative classifiche.

Il G.S.N.,

- LETTA la richiesta del Settore Tecnico Sportivo – S.T.S.,
- ESAMINATI i documenti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la relazione tecnica relativa agli esiti degli accertamenti effettuati sul motociclo del pilota n. 34, C. T.;
- LETTA la normativa di riferimento;

OSSERVA

La richiesta del Settore Tecnico Sportivo – S.T.S. è fondata.

Le risultanze della relazione tecnica redatta dal Coordinatore della Commissione Tecnica F.M.I. ha, infatti, evidenziato la non rispondenza di alcune parti del motociclo del pilota n. 34 alle caratteristiche tecniche prescritte, così come è stato accertato a seguito delle verifiche tecniche cui dette parti sono state sottoposte al termine della gara 2 della classe Premoto 3 – Round 3 C.I.V. del 4.7.2021, secondo l'art. 19.8 R.M.M..

Più precisamente, in virtù delle predette verifiche, è stato riscontrato che l'albero primario e l'albero secondario del cambio equipaggianti il motociclo del pilota T., presentavano – innanzitutto - una rugosità superficiale differente rispetto a quella di altre coppie di alberi del cambio di distinti motocicli ed esaminate nella medesima occasione. Ad un esame più approfondito del complesso degli ingranaggi componenti la coppia di alberi del motociclo del T. (identificato a mezzo sigillo n. 758077), è, poi, risultato che l'ingranaggio 1SM-17221-20 (ossia l'ingranaggio condotto della seconda marcia) era stato *«oggetto di trattamenti di finitura superficiale non previsti e non conformi allo standard di fabbricazione»*.

Tanto risulta non solo dalla relazione tecnica innanzi citata, ma, altresì, dalle risultanze delle prove eseguite su detti componenti attraverso il *«rugosimetro Mitutoyo»* da parte del Racing Coordinator di Yamaha Italia (Fornitore Ufficiale dei motori del Campionato Italiano PreMoto3) e proprio sulla superficie dell'ingranaggio stesso.

Appaiono, sul punto, pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Coordinatore della Commissione Tecnica F.M.I. nella relazione allegata al fascicolo di ufficio, nella quale si legge che: *«non vi è motivo alcuno per dubitare della correttezza, precisione, scrupolosità adoperata dal Fornitore Ufficiale nell'espletamento della verifica commissionata loro e pertanto sulla correttezza ed affidabilità del responso»* (v. pag. 2 della citata relazione tecnica).

Come è dato evincere dall'art. 10.2.1 RTPM3, tali trattamenti non sono affatto consentiti dal regolamento, secondo cui *«Qualsiasi modifica al cambio, inteso come l'insieme composto dal sistema di selezione della marcia e azionamento delle forchette, alberi primario e secondario ed i relativi ingranaggi di trasmissione (primaria e marce) è vietata, conformemente a quanto indicato nella lista PLYZF-21»*.

Difatti, la citata relazione (cui – in ogni caso – integralmente si rinvia), dà atto del fatto che attraverso la diminuzione della rugosità dei componenti, risulta aumentata la loro stessa scorrevolezza, per cui, in virtù della derivante perdita di attrito, vi è un conseguente vantaggio prestazionale.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non possono non condividersi le conclusioni cui è giunto il Coordinatore incaricato di redigere la relazione tecnica, il quale ha giustamente rilevato che *«gli accertamenti effettuati su uno dei componenti costituenti il complesso dell'albero primario e secondario del cambio comprensivo degli ingranaggi, identificato a mezzo sigillo N° 758077, dimostrano inoppugnabilmente che lo stesso sia stato sottoposto a trattamenti di finitura superficiale non consentiti dal vigente RTPM3. Tale circostanza, essendo gli alberi primario e secondario del cambio componenti interni al motore sigillato, ossia che non possono essere sostituiti senza rimuovere i sigilli, rappresenta a tutti gli effetti un'irregolarità tecnica, e va pertanto contestata in riferimento a*

tutte le gare in cui quel motore è stato utilizzato, come previsto dall'articolo 16.3.1» del Regolamento velocità 2021.

*Secondo detta norma «Nei casi di manomissione o sostituzione di sigilli, di punzoni, di parti punzonate o sigillate, nel caso di accertata irregolarità di un componente interno ad un motore sigillato, ossia che non possa essere sostituito senza rimuovere i sigilli, nel caso di rifiuto di smontaggio di un motore/componente protetto da sigillatura **la sanzione viene applicata a tutte le gare della stagione sportiva in cui quel motore/componente è stato utilizzato**», ove la sanzione è rappresentata dalla esclusione dalla manifestazione o dalle classifiche, a mente del precedente art. 16 del predetto regolamento.*

Di conseguenza, alla luce delle risultanze sin qui riportate ed in accoglimento della richiesta del S.T.S., il pilota n. 34 C. T. (licenza R02528) va escluso dalle classifiche delle seguenti manifestazioni:

- NAZVE002 – PreMoto 3, Gara 2;
- NAZVE003 – PreMoto 3, Gara 1;
- NAZVE003 – PreMoto 3, Gara 2.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale

- **ACCOGLIE** la richiesta del S.T.S.;
- **AUTORIZZA** il S.T.S. medesimo alla modifica delle classifiche del Campionato Italiano Velocità 2021, classe PreMoto3, a seguito della esclusione del pilota n. 34 C. T. (licenza R02528) dalle classifiche delle manifestazioni NAZVE002 (Gara 2) e NAZVE003 (Gare 1 e 2), di cui in motivazione, perché proceda alla loro pubblicazione in sostituzione delle precedenti;
- **ORDINA** la trasmissione degli atti del presente procedimento al Procuratore Federale per i provvedimenti di sua competenza.

Depositata il 27 luglio 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Settore Tecnico Sportivo;
- Tiezzi Moreno, esercente la responsabilità genitoriale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Ufficio Velocità;
- Moto club di appartenenza;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.